

per la necessità di adeguamento informatico, vuoi per le mutate abitudini di vita (oggi poco stanziale) e per le crescenti necessità del cittadino/utente, vuoi infine per l'attenzione mediatica negativa nei confronti della PA in generale, e del pubblico dipendente in particolare. Il tutto in un clima di limitato interesse dei singoli enti per i servizi demografici, ritenuti dagli Amministratori di irrilevante impatto visivo e scarso ritorno economico. In questo panorama un corso di Alta Formazione rappresenta senz'altro una grossa scommessa.

Questo corso, in particolare, e per diversi ordini di ragioni: la classe è eterogenea per: fascia demografica dell'ente di provenienza, diversa estrazione ed esperienza dei partecipanti, realtà sociale e geografica differente. Vi sono poi necessità contingenti e difficoltà oggettive di organizzare e incastrare le lezioni dei docenti, e testare la preparazione dei discenti.

Non è sempre facile nemmeno per i corsisti, alcuni di noi sono qui in ferie, altri si autofinanziano, e comunque per tutti c'è la difficoltà di temperare

professione, famiglia e studio. Il nostro GRAZIE VA A TUTTI, e non solo perchè ringraziare è una norma di civiltà...

GRAZIE all'Accademia, alla Segreteria, agli insegnanti, come li avessi nominati uno ad uno, sia quelli che ci hanno trasmesso lezioni di diritto "puro", che quelli che ci hanno prospettato sentieri interpretativi e soluzioni "di mestiere"... e, in primis, grazie al Ministero dell'Interno e alla Direzione Centrale dei Servizi Demografici.

Il nostro grazie di oggi è sentito e contiene una scommessa nella scommessa: chiediamo (e ringraziamo perchè ci si è già attivati) la realizzazione del 3° corso Alta Formazione, perchè altri, come noi, possano ripetere questa positiva esperienza.

I fondi per la formazione negli enti saranno sempre meno ed è anche per questo che il contributo del Ministero sarà prezioso.

Chiediamo infine che, almeno una volta l'anno, venga indirizzata a noi un'iniziativa di aggiornamento e approfondimento, perchè da oggi sappiamo di non essere soli, anche

quando siamo soli."

Inutile quasi riportare che questa conclusione è stata sottolineata da un grande e sentito applauso.

Non far sentire soli gli operatori nel lavoro quotidiano è uno degli obiettivi che ANUSCA, che collabora attivamente con la fondazione Accademia, persegue da trent'anni. Sentire l'apprezzamento e il riconoscimento di questo impegno da parte degli operatori dà alla sfida tutto un altro sapore.





www.sorge.it

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione



SORGE s.a.s. - ITALY - email: info@sorge.it
via Gabbie 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8067 fax: 02 5831 6153

In Piemonte molto apprezzamenti i corsi di ANUSCA

Polizia Mortuaria, tema d'attualità

di Silvia Cornetto

Rinnovato gradimento all'Esperto ANUSCA, Graziano Pelizzaro, durante uno dei tre incontri di studio svoltisi quest'anno nel territorio piemontese.

Una conferma delle sue capacità comunicative che sa rendere interessante una materia ostica come la "Polizia Mortuaria": un tema tutt'altro che privo di problematiche, tanto che, in collaborazione con i Comitati Provinciali ANUSCA di Asti e Cuneo, quello di Torino aveva previsto già due pomeriggi di studio a Savigliano e a San Sebastiano da Po. La Regione Piemonte con la legge n. 20 del 31 ottobre 2007 ha riformato la materia della Cremazione, introducendo la possibilità sia dell'affidamento ai famigliari, sia della dispersione delle ceneri.

E questo è bene.

Di pari passo questa legge non ha però emanato un regolamento di esecuzione che tanti problemi avrebbe risparmiato a chi ha la responsabilità della Polizia Mortuaria. Proprio per questo motivo i colleghi, ogni anno, richiedono di poter partecipare a pomeriggi di studio su questa materia. Infatti, dopo i due pomeriggi già previsti, il Comune di Pinerolo, nella persona della Responsabile dei Servizi Demografici dott.ssa Barbara Camusso, ha chiesto di poterne organizzare uno nella Sala dei Cavalieri.

Questa richiesta è motivata dai continui problemi che i Comuni della Val Chisone avevano con i cittadini e con le Imprese di Onoranze Funebri per ciò che riguarda proprio l'applicazione della legge regionale.

ANUSCA, sempre pronta a soddisfare le esigenze degli operatori dei Servizi Demografici, ha accolto la richiesta e, grazie anche alla disponibilità di Graziano Pelizzaro, ha organizzato un altro incontro lo scorso 25 maggio che si è svolto con grande profitto.

Penso proprio che dopo questi incontri una buona parte dei nostri dubbi siano stati fugati.

Colgo l'occasione per ringraziare le Amministrazioni Comunali di Savigliano, San Sebastiano da Po e

Pinerolo che, gratuitamente, hanno messo a disposizione i locali per la realizzazione di queste iniziative ed un grazie particolare va ancora a Graziano Pelizzaro che, nonostante i suoi numerosissimi impegni (anche in qualità di Sindaco del suo paese), ha accettato le docenze.

Il successo di queste iniziative è dovuto anche alla proficua collaborazione che si è instaurata (e, concedetemi, anche alla bella amicizia) tra Giorgio Moraglio (Presidente Provinciale Comitato ANUSCA di Asti), Daniela Barioli (Presidente Regionale Comitato ANUSCA del Piemonte e Presidente Regionale di quello di Cuneo) e la sottoscritta.

Questa collaborazione ci consentirà di affrontare con più energia i grandi impegni che vedono l'ANUSCA protagonista in Piemonte dopo l'aggiudicazione dei corsi ministeriali in materia di Anagrafe per le province di Torino, Asti, Cuneo, Novara e Verbanò Cusio Ossola e materia di Stato Civile per la provincia di Novara, Asti e Biella.

Silvia Cornetto, collaboratrice dell'ufficio stampa ANUSCA



Graziano Pelizzaro, esperto ANUSCA



PUBBLICITÀ CON ANUSCA

ANUSCA fornisce a soggetti privati e pubblici un servizio di inserzioni pubblicitarie efficace e personalizzato costruito sulle esigenze del committente. Attraverso ANUSCA è possibile veicolare messaggi pubblicitari nel mondo della pubblica amministrazione, in particolare in quello dei Comuni e dei Servizi Demografici.

ANUSCA mette a disposizione una molteplicità di strumenti promozionali: i periodici ANUSCA, la newsletter, il sito internet oppure anche la sponsorizzazione commerciale degli eventi formativi svolti ogni anno su tutto il territorio italiano. Il nostro ufficio è a disposizione degli inserzionisti per la realizzazione grafica dei materiali pubblicitari.

Per informazioni rivolgersi a:

RELAZIONI ESTERNE - ANUSCA, Viale delle Terme, 1056 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy

Tel +39 051 944641 - Mobile 392 9450271

Mail relazioniesterne@anusca.it

Il nuovo codice dell'Unione Europea in materia di visti: le ripercussioni in tema di matrimonio dello straniero in Italia

In data 05.05.2010 è entrato in vigore il nuovo codice in materia di visti dell'Unione Europea: il Regolamento Europeo n. 265/2010 del 25.03.2010 ha infatti modificato alcuni articoli della Convenzione Schengen e del Regolamento CE n. 562/2006 del 15.03.2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Con le nuove disposizioni viene snellita la procedura per il rilascio del visto di ingresso, riducendone i costi ed i tempi di attesa, ma l'aspetto più rilevante per gli operatori dei servizi demografici è il riconoscimento, ai detentori di un visto di lunga durata, del diritto di muoversi liberamente nell'Area Schengen per un periodo di 90 giorni nell'arco temporale di 6 mesi.

Viste le recenti disposizioni del pacchetto sicurezza che, modificando l'articolo 116 del codice civile, hanno introdotto la verifica della regolarità del soggiorno del cittadino straniero al momento del matrimonio, vale la pena approfondire l'argomento per valutarne l'incidenza sull'operato dell'ufficiale di stato civile.

Per maggiore chiarezza ripercorriamo sinteticamente le indicazioni riportate nella Circolare del Ministero degli Interni n. 19/2009 in tema di matrimonio dello straniero in Italia, distinguendo il soggiorno breve (ovvero non superiore ai 90 giorni) da quello di lunga durata.

Nel primo caso la regolarità del soggiorno ai fini del matrimonio è comprovata dall'esibizione:

- del passaporto con visto di ingresso (se previsto)
- e della dichiarazione di presenza (secondo le modalità disposte dal DM 26/07/2007);

Al contrario il cittadino che soggiorna per un lungo periodo in Italia dovrà comprovare la regolarità del soggiorno mediante l'esibizione del titolo di soggiorno o, in alternativa, dimostrando di rientrare in una delle deroghe disposte con circolare dal Ministero dell'Interno. Pertanto, per poter accedere al matrimonio, il cittadino extracomunitario, soggiornante di lungo periodo in Italia, dovrà dimostra-



Paola Lucchi, esperta ANUSCA, che ringraziamo per questo importante contributo scritto su un tema così attuale

- di possedere un permesso di soggiorno valido
- oppure di essere nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto (cfr. Circolare n. 42/2006)
- oppure di essere in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. Circolare n. 16/2007)
- oppure di essere in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (cfr. Circolare n. 43/2007)

Tanto premesso, esaminiamo ora le disposizioni essenziali in materia di visti facendo riferimento sia alla normativa nazionale che a quella comunitaria.

Il cittadino straniero che intende fare ingresso nello stato italiano deve essere munito, oltre che del passaporto, anche di un visto di ingresso, ovvero di una sorta di autorizzazione rilasciata in via preventiva dall'ambasciata italiana nel paese di provenienza, sulla base della verifica di una serie di requisiti, diversi a seconda della motivazione addotta e della durata del soggiorno. Il visto si concretizza nell'apposizione di uno sticker adesivo sul passaporto riportante le generalità e la foto dell'interessato, il paese verso il quale è concessa l'autorizzazione, la durata del soggiorno, l'arco temporale entro il quale l'interessato deve entrare ed uscire dal paese, la motivazione e la tipologia del

visto.

Tali visti possono essere sommariamente distinti in due categorie: quelli per soggiorni di breve durata e quelli per soggiorni di lunga durata (cfr art. 4 del d.P.R. n. 286/98).

I primi consentono il soggiorno nello stato per un periodo massimo di 90 giorni (ma possono essere anche di durata inferiore), possono essere rilasciati anche da autorità diplomatiche o consolari di stati diversi dall'Italia (sulla base di precisi accordi con lo stato italiano) e possono dare facoltà al titolare di entrare ed uscire dal paese più volte, purché entro il limite temporale indicato sul documento ed a condizione che la somma dei giorni trascorsi sul territorio non superi il periodo complessivo stabilito nel visto.

In concreto quindi il cittadino straniero che vuole soggiornare in Italia per un breve periodo deve:

- prima di partire, richiedere al Consolato/Ambasciata il visto di ingresso "breve"
- una volta entrato in Italia munito di passaporto e visto di ingresso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 68/2007, rendere la cosiddetta "dichiarazione di presenza", con modalità diverse a seconda della provenienza:

- provenienza dagli stati Schengen: la dichiarazione di presenza deve essere resa presso la Questura italiana entro otto giorni dall'ingresso o, in alternativa, al gestore di strutture alberghiere (vedi anche, a questo proposito, l'art. 2 del D.M. 26.07.2007); copia di tale dichiarazione deve quindi essere esibita per l'accesso al matrimonio, unitamente al passaporto con visto, all'ufficiale dello stato civile, che verificherà contestualmente il rispetto delle condizioni temporali fissate nel visto;

- provenienza da stati extra Schengen: la dichiarazione verrà resa all'autorità di frontiera al momento dell'ingresso in Italia ed è comprovata dall'apposizione sul passaporto di un timbro rettangolare (timbro Schengen) recante la data di ingresso (vedi

anche in proposito il Regolamento CE n. 526/2006). In questo caso, quindi, l'ufficiale di stato civile verificherà la presenza del timbro e, sulla base del periodo di soggiorno concesso e delle date di ingresso e di uscita, si accerterà che la presenza del cittadino straniero in Italia rispetti le disposizioni di carattere temporale impartite.

È appena il caso di rilevare che per "provenienza" non si intende la cittadinanza, bensì proprio lo Stato di partenza: a titolo esemplificativo la cittadina russa che viene in Italia per breve periodo, dopo avere richiesto ed ottenuto dall'ambasciata italiana a Mosca il visto di ingresso per un soggiorno di massimo 90 giorni, se sbarca direttamente a Fiumicino, renderà la dichiarazione di presenza alla frontiera italiana (la Russia è un paese NON Schengen) e le verrà apposto il relativo timbro sul passaporto. Se la stessa cittadina atterra invece in Francia per visitare la zia e da lì riparte per l'Italia, provenendo dalla Francia (paese Schengen), avrà l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza entro 8 giorni alla Questura (o al gestore di strutture alberghiere).

Un'eccezione a queste disposizioni di carattere generale è rappresentata da alcuni paesi esteri che hanno siglato accordi ufficiali con lo stato italiano, che li esentano dall'apposizione del visto. In questo caso i relativi cittadini entrano in Italia con passaporto senza visto d'ingresso, e rimangono soggetti solo all'obbligo della dichiarazione di presenza; gli stessi possono trattenersi in Italia, ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo di Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 6 mesi. L'ufficiale di stato civile ai fini del matrimonio, verificherà pertanto solo il possesso del passaporto e la dichiarazione di presenza (resa secondo le condizioni sopra riportate), accertandosi contestualmente che vengano rispettati i termini di ingresso e di uscita. Per sapere quali paesi non devono assolvere all'obbligo del visto è utile consultare il sito www.esteri.it/visti/.

I visti di ingresso di lunga durata autorizzano invece l'ingresso dello straniero per un soggiorno di durata superiore ai tre mesi e consentono, per il titolare, la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica rispetto a quella indicata nel visto. Questo significa in concreto, che, dopo aver ottenuto il visto per il soggiorno di lungo periodo in Italia ed essere entrati nel nostro paese, gli stranieri dovranno, ai sensi dell'art. 5 comma 2

del d.P.R. n. 286/98, richiedere entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso il relativo permesso di soggiorno alla Questura di competenza. Tale adempimento è essenziale per poterli considerare regolari e, nel periodo di attesa del rilascio del titolo predetto, potranno accedere alla pubblicazione o alla celebrazione del matrimonio solo se rientrano fra le eccezioni esplicitate dalla circolare 19/2009 (essere nelle more del rinnovo del permesso scaduto o del rilascio per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare).

Una situazione particolare riguarda poi il cittadino che si trova nelle condizioni fissate dall'art. 21 dell'Accordo Schengen, ove si dispone che gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da un paese Schengen possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio (purché in corso di validità) circolare liberamente nell'area Schengen per un periodo di tre mesi. In altre parole, il titolo di soggiorno rilasciato da un paese Schengen è da considerarsi equipollente ad un visto di soggiorno di breve durata ai fini della permanenza in altri Stati Schengen non superiore ai tre mesi. Un esempio può chiarire meglio la questione: il cittadino marocchino che vive in Francia ed è dotato di un valido titolo di soggiorno rilasciato da quel paese, può entrare in Italia e soggiornarvi fino a tre mesi con l'unico obbligo di rendere la dichiarazione di presenza. Questo comporta che, ai fini del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile verificherà il possesso del titolo emesso da un altro stato Schengen, il passaporto e la dichiarazione di presenza.

In questo quadro normativo si inserisce la variazione predisposta dal Regolamento Europeo CE n. 265/2010 che, modificando in particolare l'art. 21 dell'Accordo Schengen e l'art. 5 comma 2 lettera b) del Regolamento Europeo n. 562/2006, va ad equiparare il permesso di soggiorno di altro stato Schengen (di cui abbiamo parlato poc'anzi) al visto per soggiorni di lunga durata, consentendo al cittadino extracomunitario entrato in uno Stato Schengen per un lungo soggiorno, di recarsi in altri Stati dell'Area munito del solo visto di lunga durata e del passaporto, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco di 6 mesi.

Particolarmente esaustive sono le motivazioni espresse in premessa nel citato regolamento:

"Gli Stati membri dovrebbero convertire il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno, a tempo debito dall'ingresso nel loro territorio dei cittadini di un paese terzo, che soggiornano legalmente in virtù di un visto per

soggiorni di lunga durata, affinché questi possano recarsi in altri stati membri durante il loro soggiorno o transitare dal territorio di altri stati membri quando tornano nel loro paese di origine. Tuttavia, dall'ingresso del cittadino di un paese terzo nel loro territorio, sempre più stati membri non convertono il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno, o vi provvedono con notevole ritardo. Tale situazione giuridica e pratica ha significative ripercussioni negative sulla libertà di circolazione nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno stato membro in virtù di un visto di lunga durata. Al fine di superare le difficoltà incontrate da questi cittadini, che soggiornano in uno stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata, è opportuno che il presente regolamento estenda al visto per soggiorni di lunga durata il principio dell'equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato dagli stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen. Il Visto per soggiorni di lunga durata avrebbe quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libertà di circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen. Di conseguenza è opportuno che il titolare di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro sia autorizzato a recarsi in altri stati membri per tre mesi per semestre alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno". In virtù di tali nuove disposizioni l'ufficiale dello stato civile ammetterà al matrimonio anche il cittadino extracomunitario titolare di un visto (non scaduto) per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno stato membro, munito di passaporto valido e che abbia reso la dichiarazione di presenza in Italia. Come abbiamo visto la novità introdotta ha lo scopo di consentire allo straniero soggiornante di lungo periodo in uno stato membro di circolare per brevi periodi liberamente negli altri stati Schengen, in attesa del rilascio del titolo di soggiorno. Pertanto l'extracomunitario con visto per soggiorno di lungo periodo in Italia circola per tre mesi liberamente negli altri stati membri, ma, in Italia, per poter essere considerato regolare, deve adempiere all'obbligo della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso, come indicato nel TU 286/98, rimanendo competenza della normativa nazionale disciplinare requisiti, adempimenti e modalità di soggiorno di lunga durata nello stato italiano.



IL CONTROLLO DOCUMENTALE

Strumenti e servizi
per gli Uffici Anagrafe
e Stato Civile

Come distinguere un DOCUMENTO VERO da uno FALSO?



Ecco la soluzione!

Il Gruppo Maggioli propone una serie di strumenti e servizi utili a svolgere l'attività di controllo dei documenti da parte degli operatori dell'Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile:

- 1. DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE**
Lettore-analizzatore per la verifica dei documenti d'identità e per il contrasto del falso documentale
- 2. FORMAZIONE "IN HOUSE"** - Corsi di formazione del personale addetto all'attività di controllo documentale
- 3. PRONTUARI** - Strumenti di lavoro efficaci per l'identificazione dei cittadini comunitari e stranieri
- 4. SERVIZI INTERNET** - Tre servizi internet specializzati in materia di cittadini stranieri e falso documentale.

Per maggiori informazioni
www.maggioli.it/controllo-documentale

Servizio Clienti
tel 0541 626200 - fax 0541 621903
servizio.clienti@maggioli.it - www.maggioli.it

In collaborazione con:



Scatta la tua foto!

Concorso fotografico aperto a tutti i partecipanti al Convegno

In occasione del 30° Convegno nazionale, ANUSCA tra le numerose iniziative in programma volute per caratterizzare lo storico evento, lancia un concorso fotografico "SCATTA LA TUA FOTO!" aperto a tutti i convegnisti.

Dal 29 novembre al 3 dicembre nella splendida Merano ed in particolare nelle accoglienti sale del Palazzo Kurhaus, i partecipanti al concorso potranno facilmente trovare il momento per scattare una bella fotografia (formato digitale, possibilmente in alta definizione) da inviare entro il 31 dicembre 2010 a ufficiostampa@anusca.it con indicato nell'oggetto della mail "Concorso - Scatta la tua foto!" e nel testo del messaggio i propri riferimenti.

Saranno premiate le 3 migliori fotografie del 30° Convegno nazionale di Merano, con un fine settimana ospiti dell'ANUSCA Palace Hotel di Castel San Pietro Terme (Bologna), dopo un'attenta valutazione di una Giuria che si riunirà nelle settimane successive al convegno.

Lawiso del presente concorso è



presente anche sul portale www.anusca.it e la notizia sarà

inviata anche a tutti gli iscritti alla Newsletter ANUSCA.

30° Convegno nazionale Anusca

Foto-storia dei Convegni nazionali

In occasione dell'atteso 30° Convegno nazionale, sarà allestita una mostra fotografica all'interno del Palazzo Kurhaus. Nello splendido edificio meranese sarà possibile vedere, attraverso le foto poste su numerosi pannelli, tutti i convegni nazionali di ANUSCA dal 1981 (Cervia) al 2009 (RICCIONE), con un doveroso prologo di foto dedicate alla costituzione dell'associazione, avvenuta nel 1980 a Castel San Pietro Terme.

Attraverso una sessantina di fotografie stampate in formato A3 (in bianco e nero e, in maggioranza, a colori), sarà possibile ripercorrere i ventinove convegni nazionali che hanno preceduto l'atteso e già definito "storico" appuntamento di Merano 2010. Tante autorità, politici, personaggi di spessore, ma anche l'evidente affetto dei soci di ANUSCA, testimoniato da panoramiche immagini delle gremite sale plenarie del convegno nazionale, dalle prime tappe degli anni '80 al terzo millennio.

L'invito è quello di visitare questa fruibilissima "foto-storia" dei convegni nazionali di ANUSCA all'interno del "Kurhaus" dal 29 novembre al 3 dicembre.